



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Deliberazione di Giunta Provinciale

N. di registro 369/2011 – S07

Deliberazione N° 183

OGGETTO: Aggiornamento tariffe dei canoni di concessione e autorizzazione nelle sedi stradali di competenza provinciale.
Delibera immediatamente esecutiva

L'anno 2011, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 14.00 in Ragusa, nel Palazzo della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale sotto la presidenza del Sig. ON. ING. G. F. ANTOCI Presidente della Provincia Regionale di Ragusa, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No	Girolamo Carpentieri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No	Vincenzo Muriana
<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>	Ivana Castello	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>	Giovanni D'Giacomo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No	Salvatore Mallia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No	Piero Mandarà
<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>	Riccardo Terranova	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No	Salvatore Minardi
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No	ed il Sig. Presidente della Provincia Ing. Giovanni Francesco Antoci.	<u>Dott. Salvatore Piazza</u>		

Assiste il _____ Segretario Generale Dott. _____

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, pone in discussione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Settore VII Servizi della Viabilità, Espropriazioni, Concessioni

Il Dirigente del 7° Settore propone l'adozione della deliberazione relativa all'oggetto, sulla base delle seguenti premesse:

Con Delibera del Consiglio Provinciale n.4 del 19/01/2001, a modifica della Deliberazione n.184 del 30/07/77, sono stati approvati i nuovi canoni di concessione per il Servizio TOSAP e per il Servizio Concessioni relativamente agli accessi carrabili e pedonali;

Con Deliberazione n. 93 del 01/06/99 del Consiglio Provinciale di Ragusa, è stato adottato il Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali e sono state determinate le modalità e gli importi per il pagamento del canone;

Considerato che i canoni previsti nelle Delibere del Consiglio Provinciale n.4 del 19/01/2001 e n. 93 del 01/06/99 necessitano di una adeguata rivalutazione in relazione al lungo lasso di tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento;

Considerato che tale necessità è stata ribadita in sede di comitato di coordinamento dei dirigenti nelle ultime sedute, in occasione della approvazione dei documenti di programmazione dell'Ente.

Visto l'art.49 dello Statuto che attribuisce alla Giunta la competenza specifica nella modifica delle tariffe

Ritenuto, per quanto premesso e considerato, di dover adeguare le tariffe per i canoni di concessione e autorizzazione nelle sedi stradali di competenza provinciale, nelle more di aggiornare i relativi regolamenti con apposita proposta da sottoporre all'esame del Consiglio.

In relazione a quanto sopra esposto, questo Ufficio

PROPONE

Di approvare l'aggiornamento delle tariffe per i canoni di concessione e autorizzazione nelle sedi stradali di competenza provinciale, come riportato nel seguente prospetto

	Concessione	Misura annuale Strade 1^ Categoria -	Strade 2^ Categoria
1	Passi carrabili e pedonali		
A	Per uso agricolo o casa di civile abitazione	€. 15,00	€. 15,00
B	Per impianti di rifornimento carburanti	€. 25,00	€. 25,00
C	Per attività commerciali, industriali Spettacolo o pubbliche riunioni	€. 50,00	€. 50,00
2	Occupazione di suolo di pertinenza provinciale ivi comprese le scarpate stradali	€. 2,00 /	€. 2,00 /
3	Occupazione di sottosuolo stradale e sue pertinenze con condutture cavi ed impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas energia e simili per qualsiasi scopo o servizio:		
A	Di diametro inferiore a cm. 20	€. 2,00	€. 2,00
B	Di diametro pari o superiore a cm. 20	€. 2,00	€. 2,00
4	Occupazione come sopra con condutture di acqua potabile		
A	di diametro inferiore a cm. 20	€. 2,00	€. 2,00
B	di diametro pari o superiore a cm. 20	€. 2,00	€. 2,00
5	occupazione soprastante il suolo stradale con linee elettriche o telefoniche		
A	B.T. (non superiore a 399 volts)	€. 2,00	€. 2,00
B	M.T. (da 20.000 volts a 29.999 volts)	€. 30,00	€. 30,00
C	A.T. (da 30.000 volts a 149.999 volts)	€. 40,00	€. 40,00
	da 150.000 volts a 249.999 volts	€. 60,00	€. 60,00
	oltre 250.000 volts	€. 80,00	€. 80,00
6	PARALLELISMI CON LINEE		

Registro di Settore n. 369/11-S07	Deliberazione n. 183	Data 30 GIU. 2011
-----------------------------------	----------------------	-------------------

	ELETTRICHE O TELEFONICHE CON O SENZA SOSTEGNI		
a	Fino a 399 volts	€. 100,00	€. 100,00
b	Oltre 400 volts	€. 200,00	€. 200,00

Autorizzazioni : TARIFFA BASE DEL CANONE

MEZZO PUBBLICITARIO	NON LUMINOSO		LUMINOSO	
	1^ CAT	2^ CAT	1^ CAT	2^ CAT
TARIFFA BASE PER Mq	€. 20,00	€. 20,00	€. 30,00	€. 30,00

TARIFFA BASE DEL CANONE PER LE PREINSEGNE INSTALLATE SU PERTINENZA STRADALE

	1^ CAT	2^ CAT
TARIFFA BASE PER Mq	€. 30,00	€. 30,00

Di stabilire che le suddette misure decorreranno dal 01-07-2011;

Propone altresì di dichiarare l'adottando provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991.

SETTORE SERVIZI ALLA VIABILITA', CONCESSIONI ED ESPROPRIAZIONI

Parere di regolarità tecnica - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento si esprime il seguente parere: favorevole.

Ragusa, 30/06/ 2011

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE

(dott. ing. Carlo Sinatra)

Carlo Sinatra

VISTO	Data	Firma
L'ASSESSORE ALLA VIABILITA'		<i>Carlo Sinatra</i>

SETTORE CONTABILITÀ E BILANCIO

Parere di regolarità contabile - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n.142, richiamato dall'art.1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30,e dell'art.49, primo comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento si esprime il seguente parere:

Ragusa,

IL DIRIGENTE

LA GIUNTA

VISTA la suseposta proposta di deliberazione

RITENUTO in definitiva che la proposta dell'Ufficio sia meritevole di accoglimento e pertanto di procedere al diverso finanziamento dell'opera;

VISTO il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

ad unanimità

DELIBERA

Di approvare l'aggiornamento delle tariffe per i canoni di concessione e autorizzazione nelle sedi stradali di competenza provinciale, come riportato nel seguente prospetto

	Concessione	Misura annuale Strade 1^ Categoria -	Strade 2^ Categoria
1	Passi carrabili e pedonali		
A	Per uso agricolo o casa di civile abitazione	€. 15,00	€. 15,00
B	Per impianti di rifornimento carburanti	€. 25,00	€. 25,00
C	Per attività commerciali, industriali Spettacolo o pubbliche riunioni	€. 50,00	€. 50,00
2	Occupazione di suolo di pertinenza provinciale ivi comprese le scarpate stradali	€. 2,00	€. 2,00
3	Occupazione di sottosuolo stradale e sue pertinenze con condutture cavi ed impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas energia e simili per qualsiasi scopo o servizio:		
A	Di diametro inferiore a cm. 20	€. 2,00	€. 2,00
B	Di diametro pari o superiore a cm. 20	€. 2,00	€. 2,00
4	Occupazione come sopra con condutture di acqua potabile		
A	di diametro inferiore a cm. 20	€. 2,00	€. 2,00
B	di diametro pari o superiore a cm. 20	€. 2,00	€. 2,00
5	occupazione soprastante il suolo stradale con		

	linee elettriche o telefoniche		
A	B.T. (non superiore a 399 volts)	€. 2,00	€. 2,00
B	M.T. (da 20.000 volts a 29.999 volts)	€. 30,00	€. 30,00
C	A.T. (da 30.000 volts a 149.999 volts)	€. 40,00	€. 40,00
	da 150.000 volts a 249.999 volts	€. 60,00	€. 60,00
	oltre 250.000 volts	€. 80,00	€. 80,00

6	PARALLELISMI CON LINEE ELETTRICHE O TELEFONICHE CON O SENZA SOSTEGNI		
a	Fino a 399 volts	€. 100,00	€. 100,00
b	Oltre 400 volts	€. 200,00	€. 200,00

Autorizzazioni : TARIFFA BASE DEL CANONE

MEZZO PUBBLICITARIO	NON LUMINOSO		LUMINOSO	
	1^ CAT	2^ CAT	1^ CAT	2^ CAT
TARIFFA BASE PER Mq	€. 20,00	€. 20,00	€. 30,00	€. 30,00

TARIFFA BASE DEL CANONE PER LE PREINSEGNE INSTALLATE SU PERTINENZA STRADALE

	1^ CAT	2^ CAT
TARIFFA BASE PER Mq	€. 30,00	€. 30,00

- Di stabilire che le suddette misure decorreranno dal 01-07-2011;

- Di dichiarare l'adottando provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore Piazza

AFFISSA, per la pubblicazione, all'Albo Provinciale, il giorno festivo _____

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Provinciale, dal giorno _____ al giorno _____

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica, su attestazione del messo notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art.11, 1° comma L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, mediante affissione di copia all'Albo Provinciale dal giorno festivo _____ al giorno _____, e che contro la stessa non è stata presentata opposizione.

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore Piazza

Registro di Settore n. 369/11-S07	Deliberazione n. 183	Data
-----------------------------------	----------------------	------

Provincia Regionale di Ragusa

Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche.

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

con deliberazione n.75/94 integrato con deliberazione n.122
del 22.8.95 e successivamente modificato con deliberazione
n.76 del 12.6.1997

Reso esecutivo dal CO.RE.CO. Sezione Centrale di Palermo
con decisione n.8794/8015 del 24.7.1997 fatti salvi i
provvedimenti del Ministero delle Finanze.

Pubblicato all'albo pretorio della Provincia Regionale
dal 24.9.97 all'8.10.97.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAP. I NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, modificato con decreto Legislativo 28.12.93 n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessione delle autorizzazioni.

ART. 2

GESTIONE DI SERVIZIO

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito dalla Provincia Regionale di Ragusa in forma diretta.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il funzionario responsabile a cui sono attribuiti, a mente dell'art. 54 del D.L.15-11/93 n. 507 la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che di seguito sarà denominata T.O.S.A.P., entro il mese di Gennaio di ogni anno ad iniziare dal 1995, dovrà inviare al Presidente della Provincia Regionale una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione. Con la relazione di cui al precedente comma, dovranno essere evidenziate le esigenze concernenti :

- a) L'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili, attrezzature;

Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

Tutti i provvedimenti del Funzionario responsabile assumono la forma di "determinazione " e sono numerati con unica numerazione annuale progressiva e continua.

Un originale, munita degli estremi di notifica alla parte interessata o di pubblicazione, all'Albo Pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Provinciale.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade provinciali, compresi gli slarghi, le pertinenze ed i relitti e comunque sui beni appartenenti al demanio a al patrimonio indisponibile della Provincia Regionale di Ragusa nell' ambito del territorio provinciale.

Sono soggette altresì alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Parimenti la tassa si applica alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato dei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione della tassa a favore della Provincia Regionale.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia Regionale o al demanio statale e tutte quelle altre occupazioni previste come esenti dalla legge.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta alla Provincia Regionale dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio provinciale.

CAP. II

NORME E PROCEDURE COMUNALI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6

La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli forniti dal competente ufficio provinciale con apposta una marca da bollo di importo eguale a quello previsto per la carta da bollo, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni ecc.), di una fotografia del sito ove deve effettuarsi l'occupazione e di quant' altro lo stesso ufficio provinciale prescriverà e che ritiene necessario per l'istruttoria.

Ogni richiesta di occupazione dovrà contenere gli elementi minimi ed indispensabili per l'identificazione certa dello scopo.

Ai proprietari di beni fronteggianti, le aree pubbliche, è accordata la concessione delle stesse aree, se disponibili, e se richieste, con preferenza sugli altri richiedenti.

Se la stessa occupazione di suolo è richiesta da più parti, la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente.

Nel caso di richiesta prodotta e protocollata nello stesso giorni, la preferenza è accordata a quella riportante il numero più basso.

Ai sensi della L.R. n. 10/91 il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in giorni 45.

L'ufficio, se ne ricorre la opportunità, richiederà entro 20 giorni dalla data del protocollo della richiesta chiarimenti o integrazioni.

L'intestatario della domanda dovrà adempire entro giorni 15.

La decorrenza infruttuosa del termine equivale a rinuncia della domanda di concessione.

In caso di risposta a chiarimenti o di trasmissione di integrazioni della documentazione prodotta, il termine di cui al precedente 6 comma è prorogato di giorni 30 a decorrere dalla protocollazione della documentazione.

ART. 7

RIMBORSO SPESE

Alla richiesta di concessione dovrà essere allegato vaglia cambiario esclusivamente intestato alla Provincia Regionale di Ragusa per la costituzione di un fondo di rimborso spese per costo stampati e sopralluogo.

Al richiedente saranno rendicontate le spese occorse. L'ammontare del fondo, che potrà essere variato in ogni momento, è determinato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale.

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al patrimonio provinciale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Presidente della Provincia su proposta del Funzionario responsabile potrà prescrivere con propria determinazione il versamento di un deposito cauzionale adeguato e infruttifero, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Per le finalità di cui al precedente comma il termine previsto al comma 6 dell'art. 6 è di giorni 60.

ART. 9

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia essa temporanea che permanente, non potrà aver luogo se non dopo il rilascio della prescritta determinazione del Funzionario responsabile il quale nel corpo della stessa o in allegato apporrà le condizioni le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà precedersi all'occupazione o alla costruzione degli impianti o porre in opera di manufatti, nonché gli oneri ed ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Le prescrizioni e le condizioni che dovranno essere osservate, salvo quell'altre aggiuntive, sono riportate a stampa nella determinazione e contrassegnate con numerazione progressiva e, se del caso, di volta in volta richiamate con l'interlinee nell'apposito spazio dei corrispondenti numeri.

Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a particolari peculiarità potrà essere disposto l'esonero della presentazione della domanda secondo le modalità di cui al precedente art. 6 e si procederà agli accertamenti d'ufficio a semplice richiesta dell'occupante.

Per gli impianti di pubblici servizi effettuati lungo le SS.PP l'area per l'occupazione temporanea giornaliera è calcolata su una fascia di larghezza non superiore a metri due alla quale va convenzionalmente aggiunta quell'altra occorrente per l'esercizio dei mezzi d'opera utilizzati e/o per il deposito di materiale da cantiere.

L'onere totale è dato dai seguenti elementi:

- a) Larghezza ingombro stradale non inferiore a m. 2;
- b) lunghezza del cavo espressa in ml.
- c) giorni della durata dei lavori naturali e consecutivi;
- d) lunghezza media giornaliera in ml.
- e) tariffa unitaria giornaliera, lire su mq.

Per le occupazioni temporanee effettuate con parallelismi di lunghezza inferiore a ml. 100 la tassa è calcolata sulla base della effettiva lunghezza espressa in ml

Per le occupazioni superiori a ml. 100 si fa riferimento alla lunghezza media giornaliera che è data dal quoziente di divisione dal numero dei giorni per la lunghezza del cavo.

Per gli attraversamenti in sotterraneo e per le riparazioni la tassa è calcolata in numero di mq. uguale alla larghezza della strada oltre all'area di restrinzione; per quelli aerei si ha riguardo solo a quest'ultima.

Per tutte le precedenti ipotesi di occupazione temporanea, l'U.T.P. determinerà di volta in volta la quantità di spazio che il richiedente occupa per l'esecuzione dei lavori.

La tassa si applica anche per ogni ora di occupazione allorquando lo consente la tipologia dei lavori da eseguire;

In tal caso la misura tariffaria è suddivisa in 24 parti e moltiplicata per le ore di effettiva occupazione.

L'importo per ogni ora di occupazione è arrotondato alla cento lire immediatamente superiore.

La frazione dell'ora di occupazione è arrotondata a quella immediatamente successiva.

ART. 10

ESIGENZE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'ESTETICA

In tutte le richieste di occupazioni di spazi ed aree pubbliche saranno osservate le prescrizioni riguardanti la circolazione e valutato l'aspetto estetico, l'armonica compatibilità degli impianti, dei manufatti e di quegli altri beni sia fini che mobili alla salvaguardia dell'ambiente alla tutela del paesaggio e all'esigenze dell'estetica.

ART.11

AUTORIZZAZIONI DI ALTRE AUTORITÀ DIRITTI DEI TERZI

L'autorizzazione provinciale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a darvi esecuzione dovendo egli richiedere, a sua cura e spese, tutte le altre autorizzazioni eventualmente prescritte o da altri enti o da norme particolari.

L'autorizzazione provinciale si intenderà rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 12

REVOCA DELLE CONCESSIONI

Qualora, per mutata circostanza, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua legittima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra necessaria o indilazionabile funzioni per la soddisfazione di interessi pubblici, la Provincia Regionale ha facoltà di revocare la concessione, senza interessi.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere per revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.

La revoca è disposta dal Funzionario responsabile a seguito di conforme decisione dell'Amministrazione, la quale con apposito provvedimento rappresenterà l'esigenza della tutela del pubblico interesse.

La determinazione con la quale si dispone lo sgombero e la riduzione in ripristino del bene occupato può essere preceduto, se del caso, da perizia tecnica.

Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congrue termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo Provinciale.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni alla Provincia e a terzi.

ART. 13

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio della Provincia o al demanio o patrimonio dello Stato, o della Regione, o del Comune e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente art. 12.

ART. 14

SOSPENSIONI DELLE CONCESSIONI

E' in facoltà della Provincia, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno

ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente art. 12.

ART. 15

NORMA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti, dai competenti organi provinciali o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalla Provincia o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose della Provincia o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti per i quali la Provincia non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere solo sul concessionario.

L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non presenti all'atto stesso.

E' vietato al concessionario arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smussare la pavimentazione stradale, salvo i casi in cui, per evidenti necessità ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro e il rispetto dell'ambiente.

ART. 16

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere di cui non ne sia stata intimata la scadenza ed in tal caso non rinnovata, sono considerate abusive o impossibili delle sanzioni secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione la Provincia ha, inoltre, la facoltà ai sensi dell'art. 823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal c.c. .

ART. 17

ACCESSI E PASSI CARRABILI

La relativa normativa è prevista nell' art. 44 commi 4,5,6,7,8,9, 10,11 del decreto Legislativo 507/93.

CAP. III

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 18

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare alla Provincia apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Provincia messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al 4 comma.

Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART.19

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

L'Ufficio provinciale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dalla Provincia e accettati dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con modalità di cui al precedente art. 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'ufficio provinciale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro

il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, alla Provincia il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV

TARIFFE - ESENZIONI

Art. 20

TARIFFE

Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta alla Provincia una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Igs. 15 novembre 1993, n. 507 con le percentuali di maggiorazioni e di riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Le maggiorazioni o le riduzioni che dalla relativa delibera che stabilisce le tariffe non risultano variate nell'ambito del limite massimo e minimo fissato con i Decreti Legislativi 507/93 e 566/93 sono da intendersi come maggiorate o diminuite nel rispettivo limite massimo e minimo.

Art. 21

Suddivisione del territorio Provinciale. Determinazione della tassa.

Misurazione dell'area.

Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi, e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 4 sono classificate in due categorie, con apposita deliberazione consiliare.

L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo provinciale.

La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. o al ml. Sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Più occupazioni anche sulla stessa natura di misura inferiore al mq. o al ml. si tassano automaticamente per ciascuna di essa.

Le occupazioni temporanee, effettuate ai fini dell'art. 46 se ricadono nella stessa categoria ed hanno la stessa natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. Le superfici che eccedono i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10%.

La misurazione dell'area è eseguita dagli addetti della Provincia.

Le occupazioni realizzate in angolo di strada di diversa categoria sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 22

La tassa relativa alle occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, viene applicata con riferimento all'appartenenza delle strade stesse nella 1° o 2° categoria.

La classificazione delle strade ha effetto/ ai fini della determinazione della tassa, dal 1° gennaio 1994.

Art. 23

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti

ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicate delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel presente regolamento;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;

f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta dagli interessati.

CAP. V

CONTENZIOSO - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento secondo il disposto dell'art. 80 del D.lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Art. 25

SANZIONI

Per l'omessa tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso o tardivo o parziale versamento è dovuta, una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuato nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, comma 1 le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 26

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle norme legislative vigenti in materia.

Art. 27

PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 28

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Provinciale, a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 29

NORMA TRANSITORIA

Sono revocate tutte le norme relative alla previsione di applicazione di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche contenute in precedenti atti deliberativi adottate dalla Provincia in contrasto o incompatibili con quelle stabilitate nel presente regolamento.

Art. 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1994 (art. 56, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507).